

DETERMINA DIRIGENZIALE

***AA - SEZIONE AFFARI GENERALI, PATRIMONIO E LAVORI
PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI***

N° 1276 del 29/10/2018

Oggetto:	FORNITURA N. 5 APPARECCHI RILEVATORI DI GAS PORTATILI PER IL SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ- TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) D.GS 50/2016
-----------------	---

Estensore	Francesca Fusco
Responsabile del Procedimento	Giovanni Tremante
Posizione Organizzativa	Giovanni Tremante

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE con deliberazione del Direttore Generale n. 1/2018 si è individuata la dr.ssa Giovanna Mancinelli, Direttore del Distretto di Chieti, quale Responsabile coordinatore per la predisposizione del Piano di Pronta Disponibilità;

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n° 44 del 14/5/2018 è stato approvato il Piano di Pronta Disponibilità dell'ARTA Abruzzo, entrato in vigore il 1° giugno 2018;

CONSIDERATO che la pronta disponibilità territoriale ha operatività per l'intera area regionale attraverso una unità operativa costituita da un dirigente con funzioni di coordinatore e da due operatori tecnici;

CHE la pronta disponibilità dei laboratori Arta è basata sulle emergenze relative anche alla presenza di alcuni gas;

VISTA la nota prot 46161 del 25.10.2018, allegata al presente provvedimento, con cui il Coordinatore per il Piano di Pronta Disponibilità ha richiesto l'acquisto urgente di n. 5 apparecchi rilevatori di gas portatili da assegnare ai Distretti di L'Aquila, Teramo, Chieti, Pescara e Area Tecnica per le squadre che escono in pronta disponibilità;

CONSIDERATO che Il Responsabile del procedimento, che rileva il bisogno e che non è ancora stato individuato (nè nominato) come Rup ai sensi dell'art. 31, dopo aver completato la rilevazione del bisogno, deve individuare la miglior soluzione presente sul mercato nonché la platea dei potenziali affidatari;

CHE il Coordinatore per il Piano di Pronta Disponibilità con la nota suddetta ha affermato di aver condotto un'indagine di mercato ai fini dell'acquisto dei rilevatori muniti di sensori per i gas richiesti e degli accessori, valutando tre preventivi e di aver ritenuto il preventivo della ditta Recom Industriale srl prot 40399/2018 il più conveniente e il più completo in quanto lo strumento offerto consente di montare tutti i sensori previsti e il prezzo ricomprende anche un corso di formazione;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;



VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 *“sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”*;

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art.1, comma 3, che *“Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”*;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*;

RAVVISATO in merito che, da una verifica specificamente eseguita sulla apposita piattaforma telematica non risulta allo stato attivata, da parte di Consip Spa, specifica convenzione avente ad oggetto la fornitura di cui alla presente procedura;

RILEVATO che il bene oggetto della presente fornitura è reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.);

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale sancisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *“di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”*;

VISTO l'art. 58 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (*“Procedure svolte attraverso*



piattaforme telematiche di negoziazione”), che consente alle stazioni appaltanti di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, purchè l’utilizzo dei sistemi telematici non alteri la parità di accesso agli operatori o impedisca, limiti o distorca la concorrenza o modifichi l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara;

VISTO l’art.36 “*Contratti sotto soglia*”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che “*l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese*” (comma 1), specificando che “*...le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità....*” (comma 2) “*...“....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...”* (lett a));

DATO ATTO che tutti i principi di cui al citato art. 30 sono stati integralmente rispettati con l’indagine di mercato condotta dal RUP;

PRESO ATTO che, pur senza obbligo di legge, l’indagine di mercato è stata condotta direttamente ed autonomamente dall’Ufficio del RUP;

CHE i risultati dell’istruttoria condotta dal RUP sono riportati nella nota succitata(allegata) da cui si evince che:

- Dall’indagine di mercato il prezzo minore per il rilevatore richiesto risulta offerto dalla ditta ditta Recom Industriale srl, pari a € 5.707,20 cadauno, che ha trasmesso il preventivo più completo in quanto lo strumento offerto consente di montare tutti i sensori previsti e il prezzo ricomprende anche un corso di formazione ;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di procedere all’affidamento diretto, a seguito di indagine esplorativa condotta dal RUP nei termini di cui all’art.36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore Recom Industriale srl nel bando Mepa di riferimento per la fornitura di n. 5 rilevatori di gas portatili - lotto unico;

CONSIDERATO che non è necessario indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto trattasi di affidamento diretto;

STABILITO di non chiedere la costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Dlgs 50/2016;

STABILITO di non chiedere la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Dlgs 50/2016;

DARE ATTO dell’inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla



legge anticorruzione;

CHE non è necessario procedere alla redazione del DUVRI,;

VISTO il Durc prot. 13463042 che risulta regolare;

DATO ATTO che con Delibera D. G. n. 2 del 18/01/2018 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2018-2020 di A.R.T.A. Abruzzo;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 28/06/18 è stata approvata la prima variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 di ARTA Abruzzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13 della L. R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di Previsione 2018 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in esercizio provvisorio, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza" come dichiarato dal Rup nelle note prot. 46161/2018 e prot. 46262 del 26.10.2018;

RITENUTO di dover provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla fornitura in oggetto, dando atto che la spesa complessiva di € 34.814,00 (IVA compresa) per n. 5 rilevatori di gas portatili, trova copertura finanziaria al capitolo 09.02.2.02.619.0 denominato "Spese per investimenti art 1bis L 64/98" del bilancio finanziario 2018;

RITENUTO di impegnare la somma di € 34.814,00(IVA compresa), sul capitolo 09.02.2.02.619.0 denominato "Spese per investimenti art 1 bis L 64/98" del bilancio finanziario 2018 per la ditta Recom Industriale srl ;

RITENUTO di individuare, quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, la dr.ssa Giovanna Mancinelli Direttore del Distretto di Chieti;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce "*Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....*";

TUTTO CIO' premesso

DETERMINA

1)DI PRENDERE ATTO dei risultati dell'istruttoria condotta dal RUP, riportati nelle allegate note richiamate in narrativa, al fine di individuare un fornitore di n. 5 rilevatori di gas portatili



da assegnare ai Distretti e all'Area Tecnica per la misurazione dei gas per analisi di competenza delle squadre di pronta disponibilità.

2) **DI PROCEDERE**, a seguito della indagine condotta dal RUP, per tutte le motivazioni sopra riportate, all'affidamento diretto della fornitura di n. 5 rilevatori di gas portatile- lotto unico - da assegnare ai Distretti e all'Area Tecnica per analisi effettuate dalle squadre in pronta disponibilità, all'interno del Mercato Elettronica (MEPA) nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett. a) con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore Recom Industriale srl che ha formulato il preventivo migliore pari a € 5.707,20 cadauno iva esclusa.

3) **DI STABILIRE** che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza

4) **DI INDIVIDUARE** quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, la dr.ssa Giovanna Mancinelli Direttore del Distretto di Chieti

6) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 34.814,00 al lordo di IVA sul capitolo 09.02.2.02.619.0 denominato " Spese per investimenti art 1 bis L 64/98" del bilancio finanziario 2018;

7) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza*" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 "*Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187](#), recante misure urgenti in materia di sicurezza*", il codice CIG identificativo della presente fornitura è 767137179C;

8) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 29/10/2018

Il Dirigente della Sezione
TREMANTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

